

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1: I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune di Lusia in attuazione del disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività negoziale dell'Ente s'ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) perseguimento della massima economicità e massima efficacia, efficienza, semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività e della massima pubblicità nello svolgimento delle procedure.

Art. 2: Le finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione, il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3: La legittimazione

1. In conformità ai principi generali, il Comune è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, il Comune agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
4. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente, le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali o regionali vigenti in materia ovvero, in mancanza delle citate normative, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4: Le riserve - esclusioni

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., le convenzioni urbanistiche e, in generale, l'attività relativa all'Edilizia Residenziale Pubblica, gli atti di cessione volontaria nel corso delle procedure espropriative nonché le transazioni in sede giudiziale o stragiudiziale oltre che quanto indicato nei commi seguenti.
2. L'alienazione e l'acquisto di beni immobili sono autorizzati di volta in volta dal Consiglio Comunale.
3. L'acquisizione in economia di beni e servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato con Delibera di C.C. n.45 del 19/12/2002; l'esecuzione di lavori pubblici in economia è disciplinata dagli artt. 29 e seguenti della Legge Regione Veneto n.27 del 07/11/2003 e suoi regolamenti di attuazione.
4. La esecuzione di lavori in economia e cottimi fiduciari sino all'importo di €20.000,00 nonché la esecuzione di lavori di urgenza e somma urgenza sono disciplinate dal Regolamento, approvato con Delibera di C.C. n.45 del 19/12/2002;

TITOLO II – FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5: Il programma delle opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e su proposta della Giunta, approvare il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Nella formazione dei programmi, il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Il programma stabilirà le priorità, i tempi e quant'altro sia ritenuto necessario per definire le linee di attività da affidare alla gestione della Giunta comunale.
3. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati, in conformità agli schemi di programma fissati dal legislatore:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
 - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, compresi eventuali apporti di capitali privati.
4. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate, gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse ed il recupero del patrimonio esistente.
5. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
6. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti e le relative proposte operative.

Art. 6: Gli atti

1. Sono atti riservati alla competenza del Consiglio comunale, ai fini dell'attività negoziale dell'Ente, le deliberazioni relative a:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi, mediante convenzione, a terzi, ovvero a società o enti controllati;
 - b) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso;
 - c) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e concessioni che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione e non rientrino nelle competenze della Giunta comunale, ovvero dei Dirigenti e/o responsabili di servizi dell'Amministrazione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle singole fattispecie comprese nei generi contrattuali di cui alla presente lettera è comunque necessaria e non viene meno per il fatto che lo stesso organo, in atti in precedenza adottati, abbia indicato, senza la puntuale esposizione degli elementi essenziali della singola fattispecie, le operazioni di acquisto, alienazione, permuta, appalto e concessione alle quali viene fatto riferimento. Costituiscono elementi essenziali quelli atti ad individuare almeno l'oggetto, la causa ed il sistema di affidamento.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7: Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
 2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto precisato al precedente art. 6, la Giunta provvede:
 - a) all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio;
 - b) all'approvazione delle perizie di variante, nelle ipotesi previste dalla legge 109/94, ove applicabile, e dalla legge Regione Veneto n.27/2003.
 3. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può predisporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa opera nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.
- Per gli acquisti, alienazioni, permuta appalti e concessioni previsti in atti fondamentali del Consiglio, nei termini precisati al precedente art. 6, la Giunta comunale adotta i provvedimenti consequenziali, nei confronti dei servizi competenti.

Art. 8: Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e di servizi appaltati.

CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE E IL SERVIZIO CONTRATTI**Art. 9: Attività rogatoria.**

1. Il Segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni stabilite dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, sovrintende all'attività rogatoria del Comune, in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo all'organizzazione dell'Ente.

Art. 10: Il Servizio Contratti

1. La collocazione, le funzioni e la dotazione organica del Servizio Contratti sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il Servizio Contratti provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti:
 - fornisce supporto ai Servizi dell'Ente, provvedendo alla pubblicazione dei bandi di gara, di concerto con i Dirigenti e/o responsabili di servizi ;
 - comunica, per iscritto al momento della pubblicazione, all'Ufficio Protocollo l'esatta decorrenza e il termine della pubblicazione dei bandi di gara, rimettendo al Dirigente/Responsabile di Servizio – Presidente della Commissione di gara – alla scadenza del termine di pubblicazione, la relativa documentazione e quella attestante l'avvenuta pubblicazione del bando, da includere e custodire nel fascicolo della gara a cura del Segretario della Commissione di gara;
 - pubblica l'avviso relativo all'esito delle gare;
 - istruisce gli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la loro registrazione, secondo le direttive e sotto la diretta sorveglianza del Segretario comunale; a tal fine i Dirigenti e/o responsabili di servizi di cui al successivo art. 11 trasmetteranno tempestivamente al Servizio Contratti la determinazione di aggiudicazione degli appalti (qualunque sia stata la procedura di scelta del contraente) e di impegno della relativa spesa;
 - trasmette, sollecitamente, copia dei contratti ai Servizi, agli uffici interessati nonché ai contraenti terzi;
 - compie ogni altro adempimento connesso all'attività contrattuale attribuito al predetto Servizio dal presente regolamento o richiesto dal Segretario comunale.

CAPO IV – I DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DI SERVIZI**Art. 11: I Dirigenti e/o Responsabili di servizi**

1. Al Dirigente o Responsabile di Servizio compete, ai sensi del comma 3, dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, la presidenza delle Commissioni di gara e la responsabilità delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento. Pertanto, i Dirigenti e/o responsabili di servizi responsabili dei procedimenti relativi ad appalti, acquisti, alienazioni, concessioni, locazioni e convenzioni in genere devono provvedere all'istruttoria e all'adozione degli atti di propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell'art. 107 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché alla stipulazione dei relativi contratti.
2. I Dirigenti e/o responsabili di servizi di cui al comma 1 possono delegare i compiti e le responsabilità di procedure negoziali ad altro Dirigente e/o responsabile di servizio della stessa Area o Servizio. La delega deve essere giustificata da specifiche e comprovate ragioni di servizio, limitata ad un periodo di tempo determinato, formulata per atto scritto ed accettata dal Dirigente delegato.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente di Servizio e in mancanza di delega da parte di quest'ultimo ad altro Dirigente o Responsabile di Servizio, i compiti suddetti sono svolti dal Dirigente o Responsabile di Servizio della rispettiva Area. Nel caso di assenza o impedimento del

Dirigente di Area e in mancanza di delega da parte di quest'ultimo ad altro Dirigente, i compiti suddetti sono svolti dal **Segretario comunale**.

4. In ragione di particolari esigenze di economicità dell'azione amministrativa, fasi specifiche della procedura negoziale possono essere attribuite o delegate ad un Dirigente in possesso di idonee competenze.

CAPO V – LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 12: Le Commissioni di gara

1. Le Commissioni di gara per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private sono presiedute dal Dirigente del servizio competente.

2. Le Commissioni sono composte da tre membri individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le Commissioni sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. Le votazioni sono rese in forma palese. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza. I componenti delle Commissioni non possono astenersi dalla espressione del voto.

3. E' membro della Commissione il Responsabile del Servizio da cui proviene la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto. E' altresì membro della Commissione altro dipendente di livello non inferiore a "C", scelto dal Presidente.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un dipendente di livello non inferiore a "C", nominato dal Presidente di cui al primo comma.

5. I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. Ove per improvvisa indisponibilità dei membri designati fosse necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il relativo provvedimento può essere comunicato ai sostituti anche nello stesso giorno di espletamento della gara.

6. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola Commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma. I membri della Commissione sono scelti in relazione all'oggetto della prima gara della tornata giornaliera ed esercitano le loro funzioni anche per le gare successive.

7. Il Segretario designato ai sensi del comma 4 è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione del verbale di gara e degli altri atti inerenti al funzionamento della Commissione.

8. Il Presidente della Commissione affida al Segretario della Commissione tutti gli atti inerenti la gara, per le ulteriori procedure.

9. In caso di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione può essere integrata **con ulteriori n.2 membri esperti in materia (anche esterni all'Ente), qualora la Amm.ne Comunale lo ritenga necessario, e che vengono opportunamente individuati dalla Giunta Comunale.**

10. In caso di gara con aggiudicazione secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora si debba procedere all'esame e valutazione di elementi tecnico-qualitativi presentati dai concorrenti in conformità al bando di gara/lettera di invito, la Commissione procederà in seduta segreta solo per la valutazione dei predetti elementi, mentre ogni altra operazione di gara avverrà in seduta pubblica (apertura plichi contenenti la documentazione ed esame dell'ammissibilità alla gara; apertura dei plichi contenenti il prezzo offerto; riepilogo dei punteggi e formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria). In tal caso i lavori si svolgeranno in più sedute, previo avviso ai concorrenti.

11. Nei casi in cui la Commissione di gara non concluda i lavori in una sola seduta di gara, essa dispone il proseguimento dei lavori ad altre successive sedute. La possibilità di avvalersi di tale facoltà deve essere espressamente indicata nel bando di gara.

12. La Commissione conclude le operazioni di gara aggiudicando l'appalto provvisoriamente e sotto le riserve di legge. Successivamente il Dirigente o Responsabile di Servizio competente alla stipulazione del relativo contratto, provvederà all'affidamento definitivo, all'approvazione del quadro economico definitivo e all'adozione della determinazione di impegno di spesa.

Art. 13: Le Commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

1. La Commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. La composizione di tale Commissione è disciplinata per legge.
3. Per le modalità di funzionamento della Commissione, si applicano i commi 2, 3 e 4 del precedente art. 12. La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative. La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La Commissione può anche concludere i propri lavori ritenendo che nessuno dei progetti e delle offerte presentate sia meritevole di essere prescelto.
4. Il parere della Commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla Commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 14: Le Commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

1. La Commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.
2. **Essa ha medesima composizione di quella prevista al precedente art.12.**
3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della Commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.

**TITOLO IV –
PROGETTAZIONE, STUDI,
INCARICHI ESTERNI**

Art.15 Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

Art. 16: Contratti per prestazioni esterne

1. L'incarico professionale esterno per la redazione di progetti e programmi e per la redazione di appositi studi o per consulenza deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme di legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per pareri o vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione di causa; il conferimento di tali incarichi è di esclusiva competenza del Dirigente dell'Ufficio Legale del Comune. Non sono altresì assoggettati a specifica convenzione gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi quali, a titolo descrittivo ma non esaustivo, i frazionamenti le prove geologiche sino a 10.000,00 euro, i coordinamenti della sicurezza sino a 40.000,00 euro, la progettazione e direzione dei lavori sino a 40.000, euro. Non sono altresì soggetti a convenzione gli incarichi di collaudo. Nei casi anzidetti è sufficiente approvare con l'atto di affidamento le condizioni, patti e modalità che regolano il rapporto contrattuale, ove ciò non sia già previsto da tariffe o usi professionali.
3. Il Comune, **ovvero il dirigente o responsabile del servizio**, nel porre in essere l'affidamento d'incarichi di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro natura e dalla utilità, provvede a:
 - a) richiedere agli incaricati di attenersi alle linee-guida previste;
 - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sui progetti di massima, formulando indirizzi e osservazioni delle quali il progettista dovrà tenere conto nella progettazione successiva;
 - c) verificare i criteri seguiti e la conformità del progetto ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

Art. 17: Progettazione

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli articoli precedenti sono competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. Nell'ambito delle linee programmatiche già definite, la Giunta comunale fissa le priorità di iniziativa. Per dette priorità deve essere garantita la stretta correlazione con le risorse

economiche dell'Ente effettivamente disponibili o comunque attivabili, preventivamente quantificate in sede di formazione di Bilancio annuale e/o triennale.

3. Il Dirigente interessato, preso atto della volontà della Giunta comunale in merito alla necessità di avvio di un'iniziativa, riscontra la compatibilità del nuovo incarico con i carichi di lavoro già consolidati, in relazione ai tempi richiesti ed alle strutture disponibili (personale, strumenti, ecc.).
4. Nel caso in cui non riscontri detta compatibilità, il Dirigente è tenuto a verificare la disponibilità di strutture presso gli altri servizi/uffici dell'Amministrazione e, in caso di ulteriore esito negativo:
 - avanza proposte di soluzioni alternative (provvedimenti parziali e/o graduali, temporanei rinvii, ecc.) che rendano ancor possibile la prestazione con le risorse organizzative interne;
 - propone al competente organo comunale l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Ente.

Art. 18: Incarichi esterni

1. La proposta di affidamento di incarichi a professionisti esterni ai sensi dell'art. 50, 1° comma, deve essere adeguatamente giustificata dalle seguenti circostanze:

a) motivi di specifica urgenza, ovvero necessità di effettuare progettazioni o prestazioni di notevole entità, o comunque richiedenti lunghi tempi di elaborazione, i quali non consentano, senza disfunzioni, di distogliere dai compiti istituzionali in corso, il personale degli uffici dell'Amministrazione;

b) necessità di effettuare progettazione o di richiedere prestazioni specialistiche per le quali il personale interno disponibile non abbia la necessaria abilitazione, ovvero dichiararsi di non possedere la opportuna qualificazione ed esperienza in rapporto alla loro natura e complessità.

2. La scelta è rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, con esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato:

a) dalla regolare iscrizione negli Albi Professionali di riferimento, nei rispettivi limiti di competenza professionale;

b) ove non sia richiesta abilitazione ai sensi di legge, da apposito curriculum professionale regolarmente certificato.

3. Gli incarichi esterni devono essere affidati a figure o categorie professionali che, a parità di requisiti che comunque abilitino alla prestazione richiesta, forniscano all'Amministrazione Comunale una prestazione ottima sotto il profilo del rapporto tra il costo della prestazione stessa e la qualità richiesta. Sono esclusi dall'incarico i soggetti che comunque abbiano offerto motivi di documentata insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati.

Art. 19: Condizioni d'incarico

1. Nell'atto di convenzione disciplinante gli incarichi esterni devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;

b) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;

c) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sul progetto o piano in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;

d) la durata dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;

e) il compenso spettante al professionista o al prestatore d'opera e le modalità di pagamento;

f) le modalità di rimborso delle spese sostenute che di norma saranno liquidate nella misura massima del 25% calcolato sull'importo dell'onorario complessivo, salvo diversa prescrizione di legge;

g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;

h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati che devono essere sempre forniti, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatizzato standard del comune di Lusina ovvero : *.doc, *.xls, *.dxf, *.Jpg, *.bmp;

2. Gli onorari e i compensi dovuti al soggetto incaricato sono stabiliti entro i limiti previsti dalle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico. Nei casi in cui non vige alcuna tariffa, la verifica della congruità del corrispettivo è effettuata dal Dirigente o Responsabile di Servizio competente.

3. Le parcelle riguardanti il saldo finale dovranno essere viste dal competente Ordine Professionale, nei casi espressamente richiesti dalla normativa vigente.

Art. 20: Incarichi relativi a opere pubbliche

1. Per la disciplina concernente gli incarichi relativi ad opere pubbliche (e quindi incarichi per la progettazione e per altre attività tecnico-amministrative connesse alla esecuzione delle opere) si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2003 ed relativi regolamenti di attuazione.

Art. 21: Incarichi relativi a forniture di beni e servizi

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano anche agli incarichi riguardanti le forniture di beni e servizi, in quanto compatibili.

**TITOLO III
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

CAPO I – ATTI PRELIMINARI**Art. 22: Programmazione dell'attività contrattuale**

1. Nell'ambito della programmazione annuale prevista dal Consiglio Comunale, i Dirigenti e/o responsabili di servizi programmano l'attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario.
2. Sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli Servizi predispongono il programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale.

Art. 23: Determinazione a contrattare

1. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposita determinazione.
2. Nella determinazione a contrattare devono essere specificati:
 - a) il fine che s'intende perseguire con il contratto;
 - b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) le clausole ritenute essenziali;
 - d) la procedura e le modalità di scelta del contraente.
3. L'atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. La necessità del ricorso alla trattativa privata dovrà essere manifestata con espressa motivazione delle condizioni che la giustificano, ai sensi di legge e del presente regolamento.
4. Le determinazioni a contrattare sono adottate dai responsabili del procedimento di spesa nell'ambito delle rispettive responsabilità di budget o di procedura, sulla base delle indicazioni fornite dal programma di cui al precedente articolo.

**CAPO II –
FORME DI CONTRATTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Art. 24: Le procedure di gara

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto e sono costituite dai seguenti procedimenti:
 - a) pubblico incanto o asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto concorso;
 - d) trattativa privata.
 - e) dialogo competitivo

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla

terminologia utilizzata nelle direttive della Unione Europea e precisamente:

- a) procedure aperte, le procedure in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara ogni concorrente interessato può presentare offerta: pubblico incanto o asta pubblica;
 - b) procedure ristrette, le procedure in cui sono accoglibili soltanto le offerte dei concorrenti invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, previa prequalifica a seguito di pubblicazione di un bando di gara: licitazione privata o appalto concorso;
 - c) procedure negoziate in cui l'amministrazione aggiudicatrice, anche senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, consulta interlocutori di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto: trattativa privata.
3. E' vietato prevedere, negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare, che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

Art.25 Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, vengono aggiudicati al massimo ribasso gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso criteri che rispettino criteri di proporzionalità. Comunque nel bando di gara/lettera di invito devono essere indicati gli elementi di valutazione dell'offerta (quindi sia quelli economici che quelli tecnico-qualitativi) ed i punteggi (al caso compresi tra un minimo ed un massimo) da attribuire, in sede di gara, agli elementi stessi.
5. Nei casi in cui l'intervento od opera siano particolarmente complessi, ovvero nei casi in cui la amministrazione non sia oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o finanziari necessari alla realizzazione degli stessi è ammesso il ricorso alla procedura di aggiudicazione dell'appalto attraverso il dialogo competitivo a condizione che il criterio di assegnazione del relativo contratto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
7. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.
8. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

CAPO III – NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA.

Art. 26: Bandi

- 1) Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso, e, nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento, la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara. Il dialogo competitivo, di cui alla direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 e di cui all'art.64 della legge Regione Veneto 07/11/2003, n.27 è preceduto dalla pubblicazione di un bando di gara per mezzo della quale la stazione appaltante rende manifesti gli obiettivi che intende raggiungere, l'opera che intende realizzare e le esigenze che con essa vuole soddisfare.
- 2) Tutti i bandi sono pubblicati all'Albo Pretorio Comunale e, per i casi previsti dalla legge, sulla G.U.C.E., G.U.R.I. e al "FalWEB" della Regione Veneto.
- 3) Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l'individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il responsabile del procedimento contrattuale.
- 4) Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio.
- 5) Nel bando di gara deve essere prevista la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di

procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il lavoro, servizio o fornitura al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria, qualora quest'ultimo sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile. Analoga possibilità di scorrimento della graduatoria dovrà essere prevista dal bando nel caso di risoluzione del contratto per cause riconducibili al secondo classificato o agli ulteriori concorrenti presenti nella graduatoria finale delle offerte.

Art. 27: Requisiti di partecipazione

1. L'Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti finanziari e tecnico-organizzativi minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alla esecuzione di appalti analoghi o simili (definendone le caratteristiche) oppure identici a quello oggetto di gara e ad altri elementi da determinarsi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare e, fra questi, il rispetto da parte del partecipante, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.
3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
4. L'Amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché a campione, secondo modalità organizzative definite dai Dirigenti e/o responsabili di servizi preposti.

Art. 28: Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o relativo al corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, di massima partecipazione, proporzionalità, parità di condizioni tra i partecipanti e segretezza delle offerte.

Art. 29: Visione ed acquisizione di copie dei documenti tecnici

1. Con esplicita indicazione contenuta nel bando di gara/lettera di invito viene precisato l'ufficio del Comune presso il quale i concorrenti possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi ed acquisire copia dei medesimi.
2. Ai rappresentanti dei concorrenti od ai loro delegati (purché muniti di apposita delega scritta), viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dalla Segreteria.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e comunque il personale che viene a conoscenza dei nominativi dei concorrenti che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma, è vincolato al segreto d'ufficio.

Art.30: Modalità per l'invio delle offerte e per la loro protocollazione

1. L'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti di gara può avvenire a mezzo raccomandata postale A.R. ovvero mediante altre forme di spedizione, purché le stesse siano consentite dal bando/lettera di invito; l'uso di modalità di spedizione non consentite – compreso il recapito a mano, se non espressamente previsto dal bando/lettera di invito - comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione, deve essere chiuso e sigillato mediante

l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo del concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale il medesimo intende partecipare.
4. Il Protocollo Generale, con proprio timbro, appone su ciascun plico ivi pervenuto, senza aprirlo, il numero di protocollo, la data e l'ora di arrivo. La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del suddetto ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato dal bando/lettera di invito per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l'elenco dei plichi pervenuti, con l'indicazione della gara e dei concorrenti; dopodiché trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Dirigente/Resp.Servizio – Presidente della gara, compilando apposito verbale di consegna dei plichi medesimi, che vengono presi in consegna dal Segretario della Commissione di gara, il quale sottoscriverà, in segno di ricevuta, il predetto verbale di consegna.
5. Il Servizio Contratti provvederà tempestivamente a dare comunicazione al Protocollo Generale della pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza di presentazione delle offerte, inviando anche copia del bando stesso, al fine di consentire al predetto ufficio gli adempimenti di cui al precedente comma 4.

Art. 31: Le Associazioni temporanee di imprese ed i Consorzi

1.L'Associazione temporanea di imprese, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole imprese, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2.Nei bandi deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee.

3.Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche, servizi e forniture, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, ovvero imprese che si impegnano a costituirsi in raggruppamento nel caso di aggiudicazione della gara.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai Consorzi.

Art. 32: Compartecipazione alle gare

1. Non è ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte:

- b) da parte di imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza;
- c) da parte di imprese controllanti o controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché di imprese collegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive offerte al medesimo centro decisionale;
- d) da parte di consorzi ed imprese ad essi aderenti (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio), fatta salva la disciplina dettata al riguardo dalla normativa in materia di lavori pubblici.

1. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) e b) deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. Nel caso previsto al comma 1, lett. c) deve procedersi all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti ai consorzi.

2. Della insussistenza delle condizioni di cui al primo comma deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione nell'ambito della documentazione di gara.

3. Per le gare suddivise in lotti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente a ciascun lotto.

Art.33: L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando/ lettera d'invito.
3. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente espresso solo con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Art. 34: Le modalità della gara

1. La gara ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sul bando/lettera di invito ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la gara e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'appalto al quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale ai concorrenti interessati, restituendo il plico dopo aver acquisito agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione, ovvero l'esclusione del concorrente. Per i concorrenti ammessi la documentazione viene affidata al Segretario della Commissione e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione dalla gara di un concorrente per omissione o incompletezza della documentazione richiesta nel bando/lettera di invito o per altre cause stabilite negli stessi atti, deve essere resa nota con immediatezza ai presenti e comunicata al concorrente interessato mediante lettera scritta a firma del Presidente della Commissione, nella quale saranno evidenziati i motivi dell'esclusione medesima. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche quando l'esclusione del concorrente avvenga in una fase successiva della gara, come, ad esempio, in sede di esame delle offerte economiche, ovvero delle offerte tecnico-qualitative di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 8 del presente articolo.
5. Le buste contenenti le offerte dei concorrenti non ammessi alla gara sono mantenute sigillate e vengono affidate al Segretario della Commissione per le successive comunicazioni formali agli interessati.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente procede all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi.
7. Per ciascuna offerta il Presidente dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e l'esame delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nel bando/lettera di invito, determina l'impresa provvisoriamente aggiudicataria della gara, fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione definitiva che sono riservate al competente Dirigente o Responsabile di Servizio in conformità a quanto dispone il successivo articolo 35.
8. Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del precedente art. 25, si procede come segue:
 - a) previa adozione delle opportune cautele per la conservazione delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara ai sensi del precedente comma 3 vengono esaminate in seduta segreta dalla

Commissione di gara;

- b) in tale sede ed in relazione a ciascuna offerta tecnica sono attribuiti, agli elementi di valutazione indicati nel bando/lettera di invito, i punteggi nell'ambito dei valori minimi e massimi parimenti stabiliti dagli atti citati. La Commissione non può introdurre elementi di valutazione nuovi o diversi rispetto a quelli indicati nel bando/lettera di invito; essa può fornire interpretazione o specificare i suddetti elementi purché ciò venga effettuato prima dell'apertura delle buste.
- c) previa convocazione di tutti gli interessati, la Commissione si riunisce di nuovo in seduta pubblica, comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, dopo aver effettuato il controllo dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta economica, procede alla loro apertura, dando lettura dell'offerta stessa ed attribuendo il punteggio stabilito, per quest'ultima, dal bando/lettera di invito;
- d) la Commissione somma, per ciascun concorrente, il punteggio conseguito in relazione all'offerta tecnica con quello conseguito in relazione all'offerta economica e forma la graduatoria finale delle offerte, dichiarando provvisoriamente aggiudicatario il concorrente che ha raggiunto il punteggio complessivo più elevato.

Art. 35: Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione viene fatta dalla Commissione di gara in via provvisoria ed è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre per il Comune lo diventerà solo dopo la determinazione di cui al comma successivo, che approva gli atti della gara.
2. La determinazione di aggiudicazione definitiva è effettuata dal Dirigente competente ai sensi del presente regolamento, esperite le ulteriori operazioni istruttorie; egli provvede altresì ad approvare il quadro economico definitivo e ad assumere il relativo impegno di spesa, nonché a trasmettere al Servizio Contratti copia della citata determinazione ed ogni altro atto necessario per la stipulazione del contratto.
3. Nel caso in cui per l'aggiudicatario dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, il Dirigente o Responsabile di Servizio competente si riserva, ferma restando la richiesta di risarcimento dei danni subiti, di aggiudicare l'appalto al concorrente immediatamente seguente nella graduatoria, ove ciò sia ammesso dal vigente ordinamento ovvero dal bando di gara/lettera di invito.
4. Il Servizio Contratti competente provvederà altresì a comunicare l'esito della gara all'aggiudicatario, fatta salva ogni altra diversa disposizione di legge.
5. L'aggiudicatario deve presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione - ovvero nel diverso termine indicato nella medesima comunicazione - la documentazione prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente. Qualora la suddetta documentazione non sia fornita dall'aggiudicatario nel termine indicato, ovvero non sia conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il Dirigente o Responsabile di servizio competente dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e l'incameramento della cauzione provvisoria e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni arrecati all'Ente.
6. Sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale Veneto di cui all'art.64 – comma 4° della legge Regionale Veneto n.27/2003, per le procedure di aggiudicazione attraverso il Dialogo Competitivo, trovano stretta applicazione gli articoli dal 44 al 53 della Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004.

Art. 36: Il verbale di gara

1. Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa.
2. E' un atto nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro

svolgimento cronologico.

3. Il verbale di gara dovrà contenere quali elementi essenziali:
 - la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
 - gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara stessa;
 - un richiamo alle principali norme che regolano il procedimento;
 - le offerte pervenute alla gara;
 - la specificazione che l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria;
 - la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro successivo esame, nel caso che ciò sia consentito;
 - la sottoscrizione da parte del Presidente, degli altri membri della Commissione e del Segretario verbalizzante.
4. Il verbale di gara non è soggetto a registrazione, in quanto atto del procedimento preordinato alla scelta del contraente. Pertanto, esso non va inserito nel repertorio dei contratti.

Art. 37: La pubblicazione dell'esito delle gare

4. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando la relativa offerta ed il sistema di aggiudicazione adottato.

Art. 38: Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dal bando di gara/lettera di invito non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

**CAPO IV –
I PUBBLICI INCANTI O ASTA PUBBLICA**

Art. 39: Definizione e procedimento

1. Il pubblico incanto od asta pubblica costituisce il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale del pubblico incanto:
 - a) per i contratti attivi;
 - b) quando non sia necessaria una preselezione dei concorrenti;
 - c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) Determinazione a contrattare emanata, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente competente;
 - b) pubblicazione del bando di gara;
 - c) invio delle offerte da parte dei concorrenti;
 - d) ammissione o esclusione dei concorrenti;
 - e) effettuazione dell'incanto;
 - f) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto sulla base della determinazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati dal competente organo comunale e secondo gli schemi fissati dalla

normativa vigente. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste. Il bando di gara è firmato dal Dirigente e o Responsabile di Servizio competente per materia.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive comunitarie. In caso di gara non soggetta alla normativa comunitaria, o in assenza di specifica normativa a livello nazionale o regionale, i termini di pubblicazione del bando sono ridotti alla metà rispetto a quelli previsti nelle citate direttive .
6. I documenti comprovanti l'avvenuta pubblicazione devono essere fatti pervenire al soggetto che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 40: L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui agli artt. 12 e seguenti del presente regolamento.

CAPO V – LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 41: Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a partecipazione limitata, alla quale partecipano i soggetti che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono stati invitati dall'Amministrazione comunale. Salvo che la legge disponga altrimenti, il Comune si avvale della licitazione privata quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. Le fasi della procedura sono le seguenti:
 - a) Determinazione a contrattare, emanata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente competente;
 - b) pubblicazione del bando di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) determinazione dirigenziale di approvazione elenco soggetti da invitare;
 - e) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - f) invio delle offerte da parte dei concorrenti;
 - g) ammissione o esclusione dei concorrenti, aggiudicazione della licitazione.

Art. 42: Il bando di gara

1. Per il bando di gara si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 26.

Art. 43: Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione del bando di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, i concorrenti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia conforme. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda. Eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. La domanda con allegati i documenti deve essere indirizzata al Comune di Lusina, Ufficio Protocollo Generale e recare all'esterno l'indicazione della gara alla quale si riferisce.
4. Il termine fissato dal bando per la presentazione dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio, facendo fede unicamente, a tale scopo, la data e l'ora di arrivo apposti sull'istanza dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.
5. L'Ufficio Protocollo conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla eventuale spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
6. Il giorno successivo a quello previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'Ufficio

Protocollo le inoltra ai competenti Servizi ai fini dell'istruttoria formale.

Art. 44: La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione dei concorrenti da invitare alla gara è effettuata dai competenti Servizi che curano l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. I competenti Servizi entro dieci giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, formano l'elenco dei concorrenti le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.
4. Il Dirigente del competente Servizio che ha curato la relativa istruttoria, provvede, con propria determinazione, ad individuare i concorrenti da ammettere alla gara e quelli da escludere, con le necessarie motivazioni.
5. L'elenco dei concorrenti ammessi dovrà essere racchiuso in busta sigillata che sarà depositato agli atti della determinazione. Del contenuto della busta potrà prendere visione solo il Responsabile di Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
6. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dall'Area Segreteria all'interessato, a mezzo di raccomandata A. R..
7. I termini previsti dal presente e dal precedente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45: L'invito alla licitazione privata.

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dalla Area di Segreteria simultaneamente, a tutti i concorrenti ammessi a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A. R.. Il termine per la presentazione dell'offerta, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data della lettera d'invito, salvo casi di particolare urgenza.
2. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
3. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono computati escludendo il giorno di spedizione della lettera d'invito e comprendendovi invece quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini di presentazione delle offerte debbono essere aumentati in maniera adeguata.
4. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito non potranno essere ammesse alla gara.
5. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a dimostrazione delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.
6. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:
 - a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
 - b) l'ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onere ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
 - c) Il termine per la ricezione delle offerte e l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi;
 - d) Il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara.

Art. 46: Modalità di gara ed aggiudicazione.

1. Per quanto concerne la presentazione dell'offerta, le modalità di svolgimento della gara e l'aggiudicazione della stessa, si rimanda agli articoli da 27 a 36 del presente regolamento.

Art. 47: Licitazione privata semplificata

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della L.109/1994 e successive modifiche e dall'art.77 del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.554/1999, per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa, il Comune si riserva di ricorrere alla licitazione privata semplificata. Quest'ultima consiste nell'invito a presentare offerta rivolto ad almeno trenta concorrenti scelti a rotazione tra quelli iscritti nell'apposito elenco che annualmente viene formato dall'Amministrazione tra tutti coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Allo scopo di dare attuazione ai citati disposti normativi, in ossequio ai principi della massima trasparenza e "par condicio" tra le imprese, ai commi successivi viene descritta la procedura da osservare per l'istituzione dell'elenco delle imprese e per la scelta dei concorrenti.
3. Presso il Servizio Segreteria è istituito un unico elenco dei soggetti da invitare alle gare, distinto per categorie e classi, che viene tenuto presso il Servizio stesso il quale, quindi, sarà responsabile dell'aggiornamento dell'elenco e della necessaria osservanza del criterio della rotazione stabilito dalla legge.
4. L'inserimento delle imprese nell'elenco avverrà, per le domande pervenute entro il 15 dicembre di ogni anno, nell'ordine determinato mediante sorteggio pubblico delle domande accoglibili; per le domande pervenute dopo il 15 dicembre, nell'ordine cronologico di arrivo delle domande stesse al Protocollo Generale.
5. Nel caso di incompletezza della domanda, il Servizio Segreteria chiederà le integrazioni del caso e l'inserimento nell'elenco avverrà ad ogni effetto solo dopo la presentazione della documentazione integrativa.
6. La licitazione privata semplificata potrà essere svolta anche allorché, in una determinata categoria e classe d'importo non si raggiunga il numero di 30 imprese iscritte, purché detto numero non sia comunque inferiore a 3.
7. La gara, intesa come invio della lettera di invito, esperimento e aggiudicazione, sarà gestita in proprio dal Servizio da cui scaturisce la proposta di gara d'appalto.
8. Il Servizio proponente l'appalto chiede al Servizio Segreteria di fornire trenta nominativi di imprese che, in virtù dei requisiti posseduti, possono essere invitate alla licitazione.
9. Il Servizio Segreteria, al fine di dare riscontro alla richiesta del Servizio proponente l'appalto, procede con i seguenti criteri:
 - a) mediante segnalazione delle prime trenta imprese che abbiano dichiarato il possesso della qualificazione per la categoria e classe di importo richieste, ordinate secondo i seguenti criteri:
 - 1) minor numero di inviti ricevuti relativamente a quella categoria, indipendentemente dalla classe d'importo posseduta, in ossequio al principio della rotazione stabilito dall'art. 23, comma 1 bis L.109/1994 e successive modifiche;
 - 2) a parità di inviti ricevuti per quella categoria di lavori indipendentemente dall'importo, sarà dato rilievo all'ordine di inserimento nell'elenco, formato ai sensi del precedente comma quattro, per quella categoria e classifica. Nei confronti delle imprese segnalate, viene aumentato di uno il numero degli inviti per quella categoria, in modo da tener presente tale ultimo dato (numero inviti) nelle gare successive;
 - b)-la segnalazione come sopra illustrata avverrà purché il numero delle imprese iscritte nella categoria e classe richieste per l'appalto sia almeno pari a 31;
 - c)-ove il predetto numero sia inferiore a 31 e pari o superiore a 3, procederà mediante segnalazione al Servizio proponente l'appalto dei nominativi di tutte le imprese iscritte in quella categoria e per quella classe di importo;
 - d)-ove il predetto numero sia inferiore a 3, comunicherà al Servizio citato l'impossibilità di procedere alla gara avvalendosi dell'elenco di cui si discute.

CAPO VI – L'APPALTO CONCORSO

Art. 48: Definizione

1. Per lavori, servizi e forniture di particolare complessità o specialità, ovvero quando sia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo ed altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto concorso che potrà essere diretto (presentazione diretta dell'offerta) o seguire le forme della licitazione privata come previsto dal presente regolamento e con le modalità dei seguenti articoli.

Art. 49: Bando e invito alla gara

1. Per il bando, le eventuali procedure di prequalificazione, invito alla gara, ammissione od esclusione dei concorrenti, si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento in relazione alla licitazione privata, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente capo e fatta salva la procedura in tema di appalto concorso di opere pubbliche dettata dalla L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di appalto concorso diretto le ditte concorrenti, entro lo scadere dei termini previsti dal bando presenteranno le loro offerte senza essere sottoposte a pre-qualificazione.

Art. 50: Procedura di gara

1. Per le modalità di svolgimento della gara, fatte salve eventuali diverse determinazioni della Commissione secondo quanto previsto al successivo comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, 8° comma, del presente regolamento.
2. La costituzione delle Commissioni per gli appalti concorso è disciplinata dagli articoli 13 e 14 del presente regolamento.
3. La Commissione è nominata nella prima seduta utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
4. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
5. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
6. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
7. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati sia meritevole di essere prescelto; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 51: Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette alla Giunta comunale il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo.
3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

CAPO VII –

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 52: Definizione, casi e forme di trattativa privata

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto secondo le procedure dei successivi articoli nel caso gli importi eccedevano quelli stabiliti dal Regolamento per i servizi, forniture in economia e cottimi di cui alla delibera di C.C. n. 45 del 19/12/2002.

2. Fatta salva la normativa di recepimento delle disposizioni comunitarie e fatte salve specifiche disposizioni di legge in particolare in materia di lavori pubblici (L.109/1994, L.R: 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni) qualora:

- non si ritenga opportuno aderire alle convenzioni derivanti dalle procedure accentrate di acquisto disciplinate dalla legge;
- non si tratti di spese minute e urgenti disciplinate dal vigente regolamento per l'esercizio delle funzioni di Lavori-servizi-forniture in economia e/o cottimi ed Economato;
- non sia possibile ricorrere alle procedure di acquisto in economia di beni e servizi disciplinate dal citato regolamento;

Può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi e forme:

- a) trattativa privata diretta, nei casi previsti al successivo art.53, per appalti il cui importo, al netto degli oneri fiscali, sia inferiore alle soglie comunitarie di €40.000;
- b) trattativa privata previa gara ufficiosa, secondo le modalità descritte al successivo art. 54, per appalti il cui importo, al netto degli oneri fiscali, sia superiore a 40.000,00 euro ed inferiore o uguale a 150.000,00 euro;
- c) trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico, secondo le modalità descritte al successivo art. 55 del presente regolamento, per appalti il cui importo, al netto degli oneri fiscali, sia compreso tra 150.000,01 euro e le soglie comunitarie.

3. Nella determinazione a contrattare deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

Art. 53: Trattativa privata diretta: condizioni

1. Per appalti il cui importo, al netto degli oneri fiscali, sia inferiore alle soglie comunitarie, può procedersi a trattativa privata diretta – intendendosi per tale la procedura secondo cui l'Amministrazione negozia i termini del contratto con unico interlocutore di sua scelta - esclusivamente:

- a) a seguito di gara anche ufficiosa andata deserta, o per la quale siano state presentate offerte incongrue, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
- b) per opere e interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, completamento o manutenzione ordinaria il cui importo non superi €40.000.
- c) per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o in ragione di un'autorizzazione o licenza in possesso di un unico soggetto;
- d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva;
- e) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso a seguito di procedura ad evidenza pubblica, servizi che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale. Il provvedimento che dispone l'affidamento deve comunque intervenire entro i tre anni successivi all'affidamento originario ed il valore complessivo dei servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;
- f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti di uso corrente esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;

- g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotto presso organismi pubblici destinati a regolamentare l'offerta e le relative condizioni;
- h) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o beni mobili registrati esattamente individuati;
- i) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'espletamento di una gara ufficiosa e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Ente stesso;
- j) per acquisti di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo o per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento o analoga procedura concorsuale.

Art. 54: Trattativa privata previa gara ufficiosa: procedura

1. Fatte salve le ipotesi previste all'art. 53, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa nell'ipotesi prevista dall'art.33- comma 1 – lett.b) legge Regione Veneto n.27/2004.
2. La scelta dei concorrenti da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Dirigente o Responsabile del Servizio individuato a norma dell'art. 11 del presente regolamento; il numero dei concorrenti non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato locale e provinciale non ne esistano in tale numero.
3. I concorrenti vengono scelti , con criteri di rotazione, tra quelli in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelli che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico – qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Ai concorrenti che non sono già noti e ricorrenti fornitori di servizi, lavori e/o forniture del comune deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di servizio, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al responsabile di cui al comma 2 e a due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione.
6. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal responsabile e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito, la gara può essere aggiudicata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Dirigente di cui al comma 2 lo ritenga necessario, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione nominata ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento e di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nella lettera di invito.
8. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più concorrenti le diverse parti in cui eventualmente si articolano un'unica fornitura, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà, pena l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare la facoltà stessa.

Art.55- Trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico: procedura

1. Per gli appalti di cui al comma 2, lettera c) del precedente art. 52, la gara ufficiosa va preceduta da un avviso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune o Regione e per estratto su almeno un quotidiano locale. L'avviso deve essere altresì pubblicato su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente. Sono ammesse ulteriori modalità da individuarsi in relazione ai potenziali interessati alla gara.
2. L'avviso pubblico deve indicare almeno l'oggetto dell'appalto, l'importo presunto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti necessari per partecipare alla gara ufficiosa.

3. Ai soggetti interessati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la richiesta di partecipazione.

4. Il mancato invito di un soggetto che ha richiesto di partecipare deve essere adeguatamente motivato. Si procede poi come indicato al precedente art. 54, commi da 3 a 8.

5. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere direttamente la presentazione di offerte da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso.

Art. 56: Procedura negoziata per fasi successive

1. Qualora ciò sia indicato nella lettera di invito o nell'avviso pubblico, la gara ufficiosa può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. In tal caso, la lettera di invito o l'avviso pubblico dovranno altresì precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.

CAPO VIII – IL DIALOGO COMPETITIVO

Art. 57: Fasi del Dialogo Competitivo

Il dialogo competitivo, di cui alla direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 e di cui all'art.64 della legge Regione Veneto 07/11/2003, n.27 è attuato in due fasi distinte.

1a)-La prima fase si apre con la pubblicazione di un bando di gara per mezzo della quale la stazione appaltante rende manifesti gli obiettivi che intende raggiungere, l'opera che intende realizzare e le esigenze che con essa vuole soddisfare.

Una volta individuate le imprese attraverso l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2004/18/CE, la stazione appaltante individua almeno 3 imprese con le quali iniziare il dialogo competitivo "strictu sensu". Ai fini della scelta degli interlocutori, il bando di gara può anche prevedere che le imprese presentino le loro proposte progettuali. La funzione di tali proposte è quella di costituire una base di partenza sulla quale impostare il confronto tra candidati e stazione appaltante. Attraverso il colloquio multilaterale la stazione appaltante individua la soluzione o le soluzioni maggiormente confacenti alle necessità indicate nel bando di gara. Il prodotto di questa prima fase è riversato nel capitolato d'onori definitivo che sarà oggetto della gara vera e propria, e con la cui pubblicazione si chiude la fase partecipata.

2b)-Nella seconda fase della procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice invita le imprese selezionate a presentare un'offerta sulla base del capitolato d'onori definitivo. È espressamente richiesto, che le offerte contengano tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. A salvaguardia dei principi di parità tra concorrenti è previsto che la facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti e perfezionamenti delle offerte non possa tradursi nel proporre o accettare varianti sostanziali al progetto posto in gara. La proposta accolta dalla stazione appaltante potrà essere solo perfezionata, mai stravolta o modificata.

TITOLO V – IL CONTRATTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 58: Documentazione antimafia

Prima della stipulazione di un contratto, se ricorrono i casi previsti dalla legge l'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire la documentazione in materia di antimafia .

Art. 59: Contenuto del contratto

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il Dirigente competente alla stipula, individuato ai sensi del successivo articolo 60, può apportare

al testo del contratto le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto stesso, purché nell'interesse dell'Amministrazione e fatta comunque salva la sostanza del negozio.

3. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a) individuazione dei contraenti;
 - b) oggetto;
 - c) luogo e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento;
 - f) durata;
 - g) spese contrattuali ed oneri fiscali;
 - h) luogo, data e sottoscrizione da parte dei contraenti.
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
 - a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
 - b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
 - e) regolamentazione del subappalto e cessione del credito;
 - f) modalità di prestazione della cauzione definitiva, ove prevista;
 - g) regolamentazione delle ipotesi di aumento ovvero diminuzione della prestazione;
 - h) disciplina del rinnovo, nelle forme consentite dall'ordinamento;
 - i) revisione prezzi;
 - j) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - k) eventuale clausola compromissoria;
 - l) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - m) elezione del domicilio;
 - n) foro esclusivo di Rovigo;
 - o) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione, per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento o di capitolato.
3. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contenuti nell'offerta possono essere semplicemente oggetto di richiamo nel testo del contratto, con la specificazione che, comunque dette clausole ed elementi si intendono parte integrante del contratto stesso, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 60: Cauzione provvisoria e definitiva

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti, nei confronti del Comune di Lusina, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. Alla prestazione della cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
5. La cauzione può essere provvisoria o definitiva.
6. La cauzione provvisoria copre la mancata stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e deve essere richiesta ad ogni concorrente nel corso delle procedure di affidamento sia di lavori pubblici, che di pubblici servizi o pubbliche forniture. L'importo della cauzione, fatte salve le ipotesi disciplinate dalla vigente normativa, deve essere almeno pari al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture del cui affidamento si tratta. La cauzione provvisoria è svincolata, per l'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
7. L'incameramento o lo svincolo della cauzione provvisoria sono di competenza del Responsabile del Servizio Contratti-Segreteria.
8. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni. L'importo della cauzione, fatte salve le

ipotesi disciplinate dalla vigente normativa, deve essere commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo contrattuale, e comunque in misura non inferiore al 5% del corrispettivo stesso. La cauzione definitiva è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, fatta salva la possibilità di disporre svincoli parziali per la quota corrispondente a prestazioni già eseguite. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di contratto.

9. L'incameramento o lo svincolo della cauzione sono di competenza del Dirigente individuato ai sensi del precedente articolo 11.

Art. 61: Stipulazione e forma del contratto

1. La rappresentanza esterna del Comune, mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei Dirigenti e/o responsabili di servizi.
2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i Dirigenti e/o responsabili di servizi che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale. Inoltre i Dirigenti e/o responsabili di servizi dei Servizi stipuleranno gli atti aggiuntivi ai contratti citati, comprese anche perizie suppletive, atti di sottomissione e rinnovi di appalti.
3. In caso di difficoltà nell'individuazione del Dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta dal Segretario comunale, secondo i criteri indicati all'art. 11 del presente regolamento, criteri dallo stesso interpretati in via definitiva.
4. In base a quanto espressamente stabilito nei precedenti commi, la determinazione preliminare a contratti e a convenzioni dovrà definire il soggetto rappresentante il Comune che sottoscriverà l'atto conseguente.
5. Nei casi in cui la procedura di scelta del contraente sia avvenuta per pubblico incanto, licitazione privata, licitazione privata semplificata, appalto concorso o trattativa privata non diretta (artt. 52 e 53), la stipulazione del contratto deve aver luogo per atto pubblico/atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata; nei restanti casi la stipulazione, previa disposizione del Segretario comunale in merito alla natura del contratto e ad ogni altro elemento utile, può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale, ovvero per mezzo di corrispondenza commerciale, ovvero con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta sottoscritta dall'impresa ed accettata dall'Ente.
6. La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

Art. 62: Compiti dell' Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce è Ufficiale rogante, nell'esclusivo interesse del Comune a sensi precedente art.9
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, in quanto applicabili.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche previste dalla legge.

Art. 63: Deposito spese contrattuali

1. Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso deve essere sottoposto, sono così regolate:
 - a) se poste a carico del terzo contraente la somma, determinata in via preventiva dal Servizio Contratti in conformità alla normativa vigente, dovrà essere versata prima della stipulazione del contratto secondo le modalità indicate dal medesimo Servizio;
 - b) se poste a carico del Comune, il Servizio Contratti preleverà la somma dai propri capitoli di bilancio, con eventuale anticipazione da parte dell'Ufficio Economato, previa assunzione dell'impegno di spesa con determinazione congiunta del Dirigente del medesimo Servizio e del Dirigente competente ai sensi del precedente articolo 60.
2. Il Servizio Contratti provvederà alla gestione ed alla rendicontazione del deposito, rilasciando al terzo contraente una distinta dalla quale risulteranno in forma dettagliata le spese sostenute, con invito all'interessato, se ricorrono i presupposti, a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad

integrare il deposito nel caso di insufficienza di questo.

Art. 64: I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del Servizio Contratti.
4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, nei termini previsti dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria, nella misura prevista dalla legge, è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno.

Art. 65: L'imposta di bollo e di registro

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche, fatti salvi i casi in cui dalla predetta normativa ovvero da leggi speciali siano previste esenzioni al riguardo.
2. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o comunque in forma pubblica amministrativa sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
3. La registrazione deve essere richiesta entro **trenta** giorni dalla data dell'atto.

CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 66: Interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, relative all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata, è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi del citato art. 1362 del codice civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del codice civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Art 67: Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di servizio e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Art. 68: Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore e dei termini del subappalto stesso, in conformità alle disposizioni di legge.
2. Per particolari servizi o forniture il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o in termini diversi da quelli previsti nei documenti di gara è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.
5. E' ammessa la cessione del credito solo nei contratti di affidamento di lavori pubblici, ai sensi della L.109/1994 e successive modifiche e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.554/1999.

6. L'Amministrazione può preventivamente riconoscere, al momento della stipula del contratto, la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 69: Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 11/10/1991, nonché le modifiche successivamente intervenute.
2. Sono abrogate altresì le ulteriori norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 70: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso da parte del Consiglio comunale.